



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

12473/15

FN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

Dott. GIUSEPPE CARACCILOLO - Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

IRPEG IRES
ACCERTAMENTO

Ud. 23/04/2015 - CC

Cau. 12473

R.G.N. 1357/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1357-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

[Redacted box]

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 46/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

In fatto e in diritto

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto n.46/2013 depositata il 14 maggio 2013, che nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto la illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti di [] relativa a IRES, IRAP IVA e sanzioni dovute per l'anno 2004 dal contribuente, quale coobbligato solidale del Circolo culturale [], al cui interno ricopriva la carica di Presidente.

Secondo la CTR, chiarito che trovava applicazione l'art.38 c.c. anche per le obbligazioni tributarie, dal p.v.c. agli atti era emerso che il [] pur formalmente legale rappresentante dell'associazione, non aveva mai assunto alcuna decisione comportante esborsi e/o la reale gestione del night club né aveva mai svolto attività di amministratore, risultando inquadrato come mero barista. Ciò che pure era confermato dal fatto che i proventi dell'attività commerciale erano confluiti sui conti correnti di []

Con il primo motivo l'Agenzia lamenta la violazione dell'art.38 c.c. Secondo la ricorrente la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel riconoscere la responsabilità dei soggetti che avevano agito in nome e per conto dell'associazione in aggiunta a quella dell'ente stesso; ragion per cui la stessa titolarità formale delle cariche rappresentative era sufficiente a determinare la coobbligazione solidale di chi la riveste. Peraltro, il giudice di appello, sull'errato presupposto che la sola gestione del bar interno da parte del [] escludesse la solidarietà del medesimo rispetto all'obbligazione tributaria, aveva violato l'art.38 c.c.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt.115 c.1 parte II c.p.c., 2733 c.c. e 2735 c., nonché 38 c.c. La CTR aveva tralasciato di considerare che taluni fatti, non contestati, integravano pieni elementi di prova in ordine alla responsabilità solidale del [] in particolare riferendosi alla deposizione del predetto, alla sottoscrizione di un rendiconto dell'associazione, alla gestione della cassa e del bar, all'affitto del locale con pagamento del canone con proprio bonifico. Circostanze, queste ultime, che lasciavano intravedere un'attività ben diversa da quella di prestanome dell'associazione.

Con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, discussi tra le parti. L'Agenzia deduce che la CTR aveva trascurato di considerare gli elementi indicati in occasione del terzo motivo, limitandosi a considerare l'attività di barista svolta dal Ruggero.

Le parti intimare non hanno depositato difese scritte.

I tre motivi proposti meritano un esame congiunto in relazione al carattere strettamente connesso delle censure.

Giova rammentare che in ordine al tema d'indagine qui sollecitato dall'Agenzia, correlato alla responsabilità del soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, si è ormai stratificata una

giurisprudenza di questa Corte di recente ben sintetizzata da Cass.n.20485/13, la quale ha chiarito che : "... Va osservato, infatti, che - secondo il costante insegnamento di questa Corte - la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Si è, altresì, precisato - al riguardo - che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. 25748/08, 29733/11). D'altro canto, la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass. 5746/07). Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurima, Cass. 26290/07, 25748/08). Il principio suesposto, in riferimento alla responsabilità solidale, ex art. 38 c.c. di coloro che agiscono in nome per conto dell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, è stato - di poi - ritenuto da questa Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (v. Cass. 16344/08, 19486/09), pur senza trascurare, tuttavia, una caratteristica fondamentale che connota siffatte obbligazioni. Si è - per vero - rilevato, in proposito, che il principio in questione non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Ciò nondimeno, il richiamo all'effettività dell'ingerenza - implicito nel riferimento all'aver "agito in nome e per conto dell'associazione", contenuto nell'art. 38 c.c. - vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura-Cass.n.5746/07-"

Sulla base dei superiori principi ai quali è necessario dare continuità, la seconda censura proposta dall'Agenzia appare sfornita di fondamento, la stessa muovendo dal presupposto - errato, come si è visto sopra - che la responsabilità del legale rappresentante dell'associazione scaturirebbe dalla stessa carica ricoperta all'interno dell'associazione. Quanto alla terza censura la stessa, oltrechè inammissibile per difetto di autosufficienza in relazione alla mancata

riproduzione in ricorso degli elementi dai quali sarebbe stato possibile verificare l'avvenuta non contestazione da parte della controparte in sede di giudizio di merito, appare prospettare come violazione di legge un vizio che affetta, in realtà, l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR in ordine alla concreta ingerenza del Ruggero nelle attività gestorie dell'associazione culturale. Ciò che rende parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Quanto alla quarta doglianza la stessa, ammissibile in relazione al novellato art.360 c.1 n.5 c.p.c.-Cass.S.U. nn.8053 e 8054/2014- appare fondata.

Ed invero, la CTR, per giungere ad escludere la responsabilità solidale del [redacted] ricoprente la carica di Presidente dell'associazione culturale [redacted], si è limitata ad esaminare il fatto rappresentato dall'essere risultato il predetto mero gestore del bar e dal non avere versato gli incassi del night club sul proprio conto, risultando che gli stessi erano gestiti unicamente da altri soggetti-

Orbene, secondo l'Agenzia la CTR avrebbe dovuto considerare:a) la sottoscrizione del rendiconto dell'associazione; b)la riscossione degli incassi delle serate; c)l'aver curato le utenze ricevendo le bollette, nonché l'affitto del locale attraverso il pagamento con proprio bonifico del relativo canone; d) il reperimento delle forniture del bar; e)la conduzione del bar che, statutariamente, rappresentava una delle attività dell'associazione. Tali elementi avrebbero consentito, secondo la ricorrente, di pervenire alla verifica concreta delle attività gestorie compiute dal Presidente dell'associazione.

Orbene, sembra di potere dire che la totale pretermissione degli elementi anzidetti si risolve in un vizio della motivazione della sentenza tuttora censurabile alla stregua del novellato art.360 comma 1 n.5 c.p.c., risultando l'indagine svolta dalla CTR al fine di verificare la concreta attività gestoria del [redacted] gravemente lacunosa e apodittica, soprattutto quando la stessa ha valorizzato l'attività di barista svolta senza tuttavia cogliere gli elementi concreti che, all'interno di tale attività, aveva svolto il [redacted] e che, unitamente agli altri non esaminati, potevano risultare decisivi per compiere la verifica necessaria ai fini dell'accertamento della responsabilità solidale.

In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, rigettate le altre censure, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Così deciso il 23 aprile 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 GIU. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

[Signature]